

***Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani\****

*(aprile-giugno 2025)*

**APPALTI PUBBLICI**

<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-810/24</b>	<b>ITALIA (Consiglio di Stato)</b>	<b>Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Finanza di progetto – Disciplina nazionale della prelazione – Parità di trattamento - Libertà di stabilimento – Libertà di prestazione di servizi</b> – Interpretazione degli artt. 49 e 56 TFUE, della direttiva n. 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, interpretati alla luce dei principi di proporzionalità, buona amministrazione ed efficienza, nonché dell'art. 12 della direttiva servizi n. 2006/123/CE ( <i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della disciplina nazionale della prelazione, contenuta nell'art. 183, comma 15 d.lgs. n. 50/2016</i> ).

**FISCALITA'**

<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-10/25</b>	<b>ITALIA (Tar Lazio)</b>	<b>Contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 - Criterio di commisurazione correlato alla percezione di un determinato gettito fiscale complessivo</b> - Interpretazione della Direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, e della Direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ( <i>dubbio se il diritto UE e il principio di proporzionalità ostino a una normativa nazionale che, nel disciplinare le autorizzazioni per le reti e i</i>

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

*servizi di comunicazione elettronica, introduca un criterio di commisurazione dei contributi per la concessione di diritti d'uso correlato ad obiettivi generali di finanza pubblica e se tale normativa debba essere disapplicata dal giudice nazionale).*

## GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<b>C-17/25</b>	<b>ITALIA</b> <b>(Corte di Cassazione)</b>	<b>Assicurazione RCA - Risarcimento danno della vittima del sinistro - Azione di rivalsa nei confronti degli eredi della persona trasportata – Nullità della clausola che esclude la copertura assicurativa in caso di trasporto irregolare – Intangibilità di un giudicato anti-comunitario</b> - Interpretazione della Direttiva 84/5/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli SM in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( <i>dubbio sulla possibilità o meno di superare, in nome dell'effettività del diritto UE, il giudicato implicito formatosi all'interno di un processo nazionale al fine di rilevare, per la prima volta nel giudizio di rinvio giunto nuovamente in sede di legittimità, la nullità di una clausola contenuta in un contratto di assicurazione della responsabilità civile auto che, in violazione del diritto euro-unitario, consente all'assicuratore, in caso di trasporto irregolare, di agire in rivalsa nei confronti della persona trasportata, che cumuli in sé la qualità di danneggiato e di assicurato, e dei suoi eredi).</i>

## MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
		<b>Lavoro somministrato - Staff leasing - Violazione del carattere della temporaneità - Nullità del contratto</b> - Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2008/104/CE, del 19 novembre 2008, sul lavoro tramite agenzia interinale ( <i>dubbio se il</i>

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

<b>C-830/24</b>	<b>ITALIA (Tribunale di Reggio Emilia)</b>	<i>diritto UE osti a una normativa nazionale che, nel disciplinare la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - c.d. staff leasing - non preveda limiti alla durata della missione del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, non giustifichi la necessità di ricorrere a tale forma di somministrazione con ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, non preveda il requisito della temporaneità dell'esigenza produttiva dell'impresa utilizzatrice).</i>
<b>C-907/24</b>	<b>ITALIA (Corte d'Appello di Napoli)</b>	<b>Licenziamenti collettivi - Campo di applicazione - Nozioni di “licenziamento indiretto” e di “misura equivalente” e/o “assimilata”</b> - Interpretazione dell'art. 1.1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE del 20 luglio 1998, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1794 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi ( <i>dubbio se siano da considerare ricompresi nell'ambito operativo del citato diritto UE i licenziamenti indiretti, ossia quelle cessazioni del rapporto di lavoro prodotte da comportamenti del lavoratore, ma determinati dall'intenzione del datore di lavoro di modificare unilateralmente un elemento fondamentale del rapporto di lavoro, non inerente la figura del lavoratore; dubbio se i licenziamenti indiretti siano atti idonei al raggiungimento del numero di licenziamenti rilevante ai fini dell'applicazione del citato diritto UE e dubbio se il citato diritto UE osti alla normativa di recepimento di uno Stato membro che imponga l'applicazione della procedura sui licenziamenti collettivi in presenza di soli cinque licenziamenti, escludendo i licenziamenti indiretti dal suo campo di applicazione).</i>
<b>C-22/25</b>	<b>ITALIA (Tribunale di Milano)</b>	<b>Lavoro somministrato - Missione a tempo indeterminato presso stesso utilizzatore - Mancata previsione di obblighi di motivazione per cessazione da missione</b> - Interpretazione dell'art. 1.1 e dell'art. 5.5 della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale ( <i>dubbio se il diritto UE osti a una normativa nazionale che, pur prevedendo l'assunzione a tempo indeterminato da parte dell'agenzia di somministrazione, consente l'invio in missione a tempo indeterminato di un lavoratore somministrato presso uno stesso utilizzatore, senza altresì individuare alcun obbligo di motivazione del provvedimento di cessazione di tale missione).</i>
<b>C-22/25</b>	<b>ITALIA</b>	<b>Lavoro somministrato - Missione a tempo indeterminato presso stesso utilizzatore - Mancata previsione di obblighi di motivazione per cessazione da missione</b> - Interpretazione dell'art. 1.1 e dell'art. 5.5 della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

	<b>(Tribunale di Milano)</b>	tramite agenzia interinale ( <i>dubbio se il diritto UE osti a una normativa nazionale che, pur prevedendo l'assunzione a tempo indeterminato da parte dell'agenzia di somministrazione, consente l'invio in missione a tempo indeterminato di un lavoratore somministrato presso uno stesso utilizzatore, senza altresì individuare alcun obbligo di motivazione del provvedimento di cessazione di tale missione</i> ).
--	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## TRASPORTI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<b>C-809/24</b>	<b>ITALIA (Consiglio di Stato)</b>	<b>Servizi pubblici – Trasporto ferroviario – Contratto di servizio – Esonero da rischi operativi – Rinuncia agli utili – Obbligo di distinta contabilizzazione -</b> Interpretazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia ( <i>dubbio sulla compatibilità con il diritto UE di un contratto di servizio che, a fronte della totale mancanza di rischi in capo all'operatore economico, comporti la rinuncia, liberamente e consapevolmente accettata, al ragionevole utile, ove detta rinuncia riguardi un periodo di tempo limitato (tre anni), in vista dell'affidamento diretto di un contratto di servizio successivo la cui durata è quella massima consentita dal diritto UE e dubbio sulla compatibilità con il diritto UE del contratto di servizio in oggetto nella parte in cui non prevede in via separata la contabilizzazione dei costi e dei ricavi di un servizio, in parte a carattere commerciale, in quanto caratterizzato da tariffe maggiorate, onde evitare il rischio di compensazioni eccessive</i> ).

## TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
	<b>ITALIA</b>	<b>Concorrenza - Contratto di mutuo fondiario a tasso variabile - Determinazione del tasso di interesse corrispettivo mediante rinvio ad elementi esterni (parametro</b>

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

<b>C-60/25</b>	<b>(Corte d'Appello di Cagliari)</b>	<b>Euribor) - Artificiosa manipolazione mediante costituzione cartello di banche - Sentenza accertamento CGUE - Assoluzione dell'onere probatorio - Interpretazione dell'art. 16, comma 1, Regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (<i>dubbio se l'alterazione dell'Euribor causata da atti illeciti di terzi nel mercato dei derivati comporti, in altri mercati, la nullità di clausole di determinazione degli interessi basate sul medesimo indice</i>).</b>
<b>C-60/25</b>	<b>ITALIA (Corte d'Appello di Cagliari)</b>	<b>Concorrenza - Contratto di mutuo fondiario a tasso variabile - Determinazione del tasso di interesse corrispettivo mediante rinvio ad elementi esterni (parametro Euribor) - Artificiosa manipolazione mediante costituzione cartello di banche - Sentenza accertamento CGUE - Assoluzione dell'onere probatorio - Interpretazione dell'art. 16, comma 1, Regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (<i>dubbio se l'alterazione dell'Euribor causata da atti illeciti di terzi nel mercato dei derivati comporti, in altri mercati, la nullità di clausole di determinazione degli interessi basate sul medesimo indice</i>).</b>
<b>TUTELA DEI DATI PERSONALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-60/25</b>	<b>ITALIA (Corte d'Appello di Cagliari)</b>	<b>Concorrenza - Contratto di mutuo fondiario a tasso variabile - Determinazione del tasso di interesse corrispettivo mediante rinvio ad elementi esterni (parametro Euribor) - Artificiosa manipolazione mediante costituzione cartello di banche - Sentenza accertamento CGUE - Assoluzione dell'onere probatorio - Interpretazione dell'art. 16, comma 1, Regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (<i>dubbio se l'alterazione dell'Euribor causata da atti illeciti di terzi nel mercato dei derivati comporti, in altri mercati, la nullità di clausole di determinazione degli interessi basate sul medesimo indice</i>).</b>

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>